



G. 31006

Sent. n. 102/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 31006 del registro di segreteria, nei confronti di:

COSTANZO Nicola, (c.f. CSTNCL71C28I234F), nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 28.03.1971, residente a Gorgonzola (MI) Via Dello Sport n.3, lett.C, int. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Norberto Argento, con studio in Gorgonzola (MI) alla Via Matteotti n. 48, ed elett.te dom.to presso di lui al domicilio digitale pec: norberto.argento@milano.pecavvocati.it.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Irene Laganà, la relatrice Cons. Barbara Pezzilli, il rappresentante del Pubblico Ministero dott. Daniele Peccirillo e l'avv. Norberto Argento per il convenuto.

Svolgimento del processo

	Con atto di citazione depositato il 12.12.2025 la Procura regionale	
	presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia conveniva in	
	giudizio COSTANZO Nicola, già Maresciallo Aiutante della Guardia	
	di Finanza, in servizio presso la Compagnia di Gorgonzola, per sentirlo	
	condannare al risarcimento del danno all'immagine asseritamente	
	arrecato all'Amministrazione di appartenenza, quantificato in euro	
	100.000, oltre accessori di legge.	
	La Procura esponeva che il procedimento contabile traeva origine dalla	
	notizia di danno acquisita nel 2023 e dagli esiti del procedimento	
	penale, instaurato nei confronti del convenuto, e conclusosi con	
	sentenza di condanna della Corte di appello di Brescia n. 2645/2023,	
	divenuta irrevocabile in data 25 giugno 2024 a seguito del rigetto del	
	ricorso in Cassazione proposto da Costanzo (Cass. sent. n.	
	33011/2024).	
	In sede penale, l'odierno convenuto era stato ritenuto responsabile dei	
	reati di:	
	- corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio;	
	- favoreggiamento personale aggravato.	
	Secondo la prospettazione attorea, l'allora Maresciallo Costanzo	
	Nicola, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito	
	di indagini relative a fenomeni di frodi fiscali, avrebbe instaurato un	
	accordo corruttivo con Bellini Giuseppe, ricevendo la somma	
	complessiva di euro 50.000, in cambio dell'attenuazione della	
	posizione investigativa del medesimo e dei suoi familiari.	
	In esecuzione di tale accordo, il convenuto avrebbe posto in essere	
	2	

	plurime condotte contrarie ai doveri d'ufficio, consistenti, tra l'altro:	
	- nel ridimensionare il coinvolgimento dell'indagato nelle	
	risultanze investigative;	
	- nell'omettere la segnalazione di elementi probatori rilevanti;	
	- nell'alterare il contenuto di atti di polizia giudiziaria;	
	- nel non inserire documentazione e video rilevanti nel fascicolo	
	d'indagine.	
	La vicenda veniva alla luce all'esito di attività di osservazione e	
	intercettazione svolte dalla Guardia di Finanza di Brescia, culminate	
	nel rinvenimento della somma in contanti di euro 20.000 consegnata	
	dal Bellini al Costanzo, in occasione di un incontro tra i due in data	
	22.6.2022.	
	La Procura evidenziava, altresì, come le condotte del convenuto	
	avessero determinato una grave compromissione della funzione	
	pubblica affidatagli, oltre ad una significativa eco mediatica, idonea a	
	ledere il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza (doc. 1,	
	allegato all'atto di citazione).	
	Sulla base di tali elementi, l'organo requirente riteneva integrati tutti i	
	presupposti della responsabilità amministrativa e quantificava il	
	danno all'immagine in misura pari al doppio dell'utilità illecitamente	
	percepita, ossia euro 100.000.	
	Si costituiva in giudizio COSTANZO Nicola, contestando	
	integralmente la domanda attorea.	
	Nel merito, la difesa deduceva l'insussistenza del danno all'immagine,	
	rilevando come la Procura si fosse limitata a richiamare genericamente	
	3	

	le risultanze del procedimento penale, senza fornire specifici elementi	
	probatori idonei a dimostrare la concreta lesione del prestigio	
	dell'Amministrazione.	
	Il convenuto contestava, inoltre, la ricostruzione accusatoria,	
	eccependo: i) l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Bellini	
	Giuseppe, ritenute contraddittorie e prive di riscontri; ii) l'assenza di	
	prova circa l'effettiva percezione di utilità economiche; iii) la natura	
	meramente millantatoria delle condotte ascritte, in assenza di un reale	
	potere di incidere sull'attività investigativa, svolta collegialmente da	
	più operanti; iv) l'inidoneità delle condotte contestate a produrre alcun	
	concreto vantaggio per il presunto corruttore né alcun pregiudizio per	
	la pubblica amministrazione.	
	Quanto al danno all'immagine, come quantificato nell'atto di citazione,	
	la difesa evidenziava la limitata rilevanza mediatica della vicenda, con	
	diffusione circoscritta e non idonea a integrare il cd. <i>clamor fori</i> ;	
	l'assenza di prova circa un effettivo pregiudizio alla reputazione	
	dell'Amministrazione e l'inapplicabilità automatica del criterio legale	
	del "doppio del profitto", in difetto di concreta dimostrazione della	
	lesione.	
	In ogni caso, veniva contestata la quantificazione del danno, ritenuta	
	arbitraria e non ancorata a parametri fattuali specifici.	
	Il convenuto concludeva, pertanto, per il rigetto integrale della	
	domanda e, in via subordinata, per la riduzione equitativa	
	dell'eventuale danno.	
	All'odierna udienza - letta la relazione di causa - le parti	
	4	

	hanno replicato alle eccezioni svolte dalla parte avversaria, insistendo	
	nelle rispettive conclusioni, giusta verbalizzazione cui si rinvia.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Con l’atto di citazione in epigrafe, è stata contestata una ipotesi	
	di responsabilità amministrativa avente ad oggetto il danno	
	all’immagine causato all’amministrazione pubblica di appartenenza,	
	ascritto al convenuto COSTANZO Nicola, in conseguenza delle	
	condotte corruttive e di favoreggiamento personale aggravato,	
	perpetrate dal medesimo in qualità di Maresciallo Aiutante della	
	Guardia di Finanza, in servizio presso la Compagnia di Gorgonzola,	
	ed accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna in data 25	
	giugno 2024.	
	2. Il Collegio - in via preliminare - ritiene sussistenti i	
	presupposti di proponibilità dell’azione, questione che - com’è noto	
	- è rilevabile d’ufficio. Con riferimento al profilo dell’azionabilità del	
	danno all’immagine, nel caso di esame l’azione è stata esercitata a	
	seguito di sentenza irrevocabile di condanna emessa in esito a	
	giudizio abbreviato, sicché non si pongono profili di novità derivanti	
	dalle recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d.	
	riforma "Cartabia") al codice di procedura penale. Analogamente,	
	l’azione va ritenuta procedibile anche con riferimento alla tipologia	
	dei reati per i quali, nel caso di specie, vi è stata la sentenza	
	irrevocabile nei confronti di COSTANZO.	
	Sul punto, sia consentito rinviare alla pregressa giurisprudenza di	
	5	

	questa Sezione oltre che alla recente pronuncia delle SSRR n. 3/2026,	
	cui si rinvia in ossequio al disposto dell'art. 17, disp. att. c.g.c..	
	3. Sicché a questo punto, non essendovi altre questioni	
	pregiudiziali o preliminari da esaminare, può essere affrontato il	
	merito del giudizio.	
	La domanda formulata dalla Procura può trovare integrale	
	accoglimento, essendo la fattispecie contestata comprovata in tutti i	
	suoi elementi costitutivi.	
	3.1 L'organo requirente fonda la richiesta risarcitoria in esame,	
	sulla base delle risultanze del processo penale versate in atti, dalle	
	quali risulta comprovato che l'allora Maresciallo Costanzo Nicola,	
	nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito di	
	indagini relative a fenomeni di frodi fiscali, aveva instaurato un	
	accordo corruttivo con Bellini Giuseppe, ricevendo la somma	
	complessiva di euro 50.000, in cambio dell'attenuazione della	
	posizione investigativa del medesimo e dei suoi familiari.	
	In esecuzione di tale accordo, il convenuto aveva posto in essere	
	plurime condotte contrarie ai doveri d'ufficio, consistenti, tra l'altro:	
	- nel ridimensionare il coinvolgimento dell'indagato nelle	
	risultanze investigative;	
	- nell'omettere la segnalazione di elementi probatori rilevanti;	
	- nell'alterare il contenuto di atti di polizia giudiziaria;	
	- nel non inserire documentazione e video rilevanti nel fascicolo	
	d'indagine.	
	La vicenda veniva alla luce all'esito di attività di osservazione e	
	6	

	intercettazione svolte dalla Guardia di Finanza di Brescia, culminate	
	nel rinvenimento della somma in contanti di euro 20.000 consegnata	
	dal Bellini al Costanzo, in occasione di un incontro tra i due in data	
	22.6.2022, e veniva sostanzialmente confermata da Costanzo, in sede	
	di interrogatorio di garanzia.	
	L'odierno convenuto, infatti, non solo ammetteva la ricezione del	
	denaro da parte di Bellini, ma la circostanza risultava anche ribadita	
	in uno scritto depositato in vista dell'udienza preliminare del	
	4.4.2023, nella quale Costanzo ammetteva anche di aver fornito al	
	Bellini notizie riservate sull'indagine che lo riguardava, coperte dal	
	segreto investigativo (sent. appello pg. 27).	
	Orbene, le allegazioni contenute nel fascicolo processuale consentono	
	di ritenere comprovati tutti gli elementi costitutivi della domanda	
	risarcitoria.	
	Risulta, altresì, evidente illiceità penale delle condotte addebitate al	
	convenuto, che si riverbera anche quale violazione degli obblighi di	
	servizio derivanti dalla qualità di militare con funzioni di Polizia	
	giudiziaria ricoperte all'epoca dei fatti da Costanzo.	
	3.2 Sui fatti oggetto di contestazione sopra ricordati sono state	
	pronunciate sentenze penali di condanna a seguito di rito abbreviato	
	condizionato passate in giudicato che, ai sensi dell'art. 651, comma 2	
	c.p.p., cristallizzano la ricostruzione degli eventi nel giudizio	
	amministrativo per il risarcimento del danno, ed alle quali il Collegio	
	può fare integrale rinvio ai sensi dell'art. 17 norme att. c.g.c..	
	Sotto questo profilo, pertanto, le eccezioni difensive - volte a rimettere	
	7	

	in discussione l'accertamento dei fatti in sede penale, riproponendo	
	motivi che, peraltro, sono stati specificamente confutati dal giudice di	
	appello nella sentenza n. 2645/2023 – appaiono pretestuose oltre che	
	manifestamente infondate (cfr. sent. appello, pg. 27-29)	
	Pertanto, l'illecita condotta ascritta al Costanzo e il	
	comportamento tenuto in consapevole violazione di precetti penali e	
	dei doveri d'ufficio, risultano da un lato irrevocabilmente accertati	
	alla stregua dei plurimi elementi investigativi vagliati dal giudice	
	penale e dall'altro idonei – sotto il profilo causale – a determinare un	
	grave nocumento all'immagine e alla reputazione	
	dell'amministrazione di appartenenza.	
	Il danno all'immagine, infatti, pur essendo un danno evento diverso	
	dalla condotta lesiva che lo ha generato, è tuttavia pur sempre	
	riconnesso dall'ordinamento a quelle condotte penalmente illecite cui	
	consegue la lesione del bene giuridico del buon andamento della	
	Pubblica Amministrazione e il discredito, alla credibilità ed	
	affidabilità degli organi e degli uffici pubblici che ne deriva	
	nell'opinione pubblica, proprio in virtù della immedesimazione	
	organica del soggetto agente con l'Ente di appartenenza.	
	Gli effetti sulla percezione della correttezza dell'azione della	
	Amministrazione, presso cui il dipendente infedele opera e cui	
	appartiene, sono immediati e diretti e prospettano l'immagine di una	
	burocrazia inaffidabile, inefficiente, non improntata al	
	perseguimento dell'interesse pubblico ma piegata all'ottenimento di	
	interessi privati.	
	8	

	Sotto questo aspetto, pertanto, i rilievi svolti in sede difensiva dal	
	convenuto non sono affatto condivisibili.	
	La condotta corruttiva attuata da un da un militare della Guardia di	
	finanza nell'esercizio delle proprie funzioni e in qualità di agente di	
	polizia giudiziaria, è, infatti, idonea - secondo <i>l'id quod plerumque</i>	
	<i>accidit</i> - a determinare l'insorgere di carenza di fiducia da parte del	
	cittadino nell'Amministrazione che, più delle altre, è preposta alla	
	tutela della legalità, intesa come il coacervo dei principi fondamentali	
	dell'ordinamento giuridico e della convivenza civile, e	
	all'accertamento e repressione dei reati e, conseguentemente al	
	mantenimento della sicurezza e dell'incolumità fisica e patrimoniale	
	dei cittadini.	
	Parimenti non condivisibile appare la tesi difensiva che contesta la	
	quantificazione del danno operata nell'atto di citazione.	
	Per giurisprudenza consolidata, la quantificazione di tale posta di	
	danno prescinde dal reale investimento di risorse finanziarie, umane	
	e strumentali che lo Stato apparato appresta per implementare la	
	fiducia della collettività nelle istituzioni e nella puntuale gestione dei	
	servizi pubblici e va effettuata, in via equitativa, applicando il criterio	
	presuntivo del <i>duplum</i> dell'utilità o dei vantaggi illeciti percepiti	
	(art.1, c. 1-sexies L. 20/1994), salvo elementi che giustifichino il	
	superamento di detta presunzione in aumento o diminuzione.	
	Pertanto, per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, in presenza	
	della prova di un effettivo arricchimento patrimonialmente	
	valutabile o di vantaggi oggettivamente determinabili, la	
	9	

	quantificazione, va effettuata sempre in applicazione della citata	
	norma.	
	Alla luce delle pregresse considerazioni giuridiche, il Collegio ritiene	
	corretta la quantificazione del danno all'immagine operata nell'atto	
	di citazione, pari al " <i>duplum</i> tangentizio".	
	E, infatti, in ordine alla determinazione del <i>quantum</i> delle percezioni	
	illecite, pari complessivamente ad €. 50.000, non solo la stessa risulta	
	accertata con forza di giudicato in sede penale, con i noti effetti <i>extra</i>	
	penali della relativa statuizione, ma non sono emerse ulteriori	
	circostanze fattuali idonee ad inficiare la correttezza di siffatta	
	valutazione, sicché il Collegio non ravvisa alcun motivo per	
	discostarsene.	
	Ciò premesso, sulla scorta delle direttrici ermeneutiche, sopra	
	ricordate, il criterio presuntivo citata appare congruo rispetto alla	
	concreta gravità della vicenda in sé e delle conseguenze dannose	
	referibili all'episodio illecito in contestazione ed al relativo <i>clamor</i>	
	<i>fori</i> .(doc. 1, allegato all'atto di citazione).	
	4. Pertanto, il Collegio ritiene che il danno all'immagine imputabile	
	all'odierno convenuto, calcolato secondo il criterio presuntivo recato	
	dall'art. 1, c.1-sexies della L. 20/1994, vada quantificato in €.	
	100.00,00, pari al doppio dell'utilità illecita percepita da Costanzo	
	Nicola per la corruzione di cui al capo 1) di imputazione.	
	In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto	
	va ritenuto responsabile del danno all'immagine contestato,	
	quantificato in euro 100.000,00 oltre rivalutazione dal 25.6.2024 (data	
	10	

	di irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.	
	2645/2023) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza	
	ed interessi sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione	
	della sentenza e fino all’effettivo soddisfo.	
	L’Amministrazione danneggiata, cui il predetto risarcimento deve	
	essere corrisposto, viene individuata dal Collegio nella Guardia di	
	finanza, cui il convenuto apparteneva all’epoca dei fatti illeciti.	
	L’omessa (o l’errata) indicazione nell’atto di citazione non costituisce,	
	infatti, secondo condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti (<i>ex</i>	
	<i>multis</i> , sez. I Appello n. 66/2023), motivo di nullità della	
	contestazione ex 86, comma 2, lett.d) c.g.c., purché la sua	
	individuazione risulti desumibile da tutto il contesto argomentativo	
	e fattuale dell’atto, ancorché sia auspicabile che l’Amministrazione	
	danneggiata sia indicata espressamente nelle conclusioni della	
	citazione per completezza degli elementi della domanda risarcitoria.	
	Le spese del giudizio vengono liquidate, in favore dell’Erario statale,	
	come da dispositivo e poste a carico del convenuto soccombente.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda	
	proposta dal Procuratore regionale:	
	CONDANNA	
	COSTANZO Nicola , (c.f. CSTNCL71C28I234F), nato a Santa Maria Capua	
	Vetere (CE) il 28.03.1971, residente a Gorgonzola (MI) Via Dello Sport n.3,	
	11	

